REGOLAMENTO (CEE) N. 3115/75 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1975

recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 1090/75 per quanto concerne il regime EXIM istituito in applicazione delle misure di salvaguardia nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che il regime istituito con regolamento (CEE) n. 1090/75 della Commissione, del 23 aprile 1975, relativo al rilascio di titoli d'importazione per alcuni prodotti del settore delle carni bovine (EXIM) in applicazione delle misure di salvaguardia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2857/75 (4), è stato gradualmente attenuato al fine di ristabilire correnti di importazione, senza alterare eccessivamente le disponibilità di carni bovine sul mercato comunitario; che attualmente tale obiettivo può essere raggiunto anche lasciando agli importatori la possibilità di scegliere, entro un dato termine, la data d'inizio della validità del secondo titolo d'importazione che, in virtù del mitigamento del regime entrato in vigore il 1° ottobre 1975, può essere ottenuto in supplemento al primo titolo d'importazione;

considerando che, date le festività di fine anno, la possibilità di presentare una seconda domanda di titolo non è prevista per il mese di dicembre 1975; che è pertanto opportuno, nel perseguimento dei medesimi obiettivi, prolungare la validità in via eccezionale, dei titoli d'importazione rilasciati nello stesso mese di dicembre e la cui data di scadenza è normalmente più ravvicinata che per altri prodotti e provenienze,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1090/75 è modificato come segue:

« 2. La domanda di rilascio del secondo titolo può essere presentata durante il terzo e il quarto mese successivi al mese d'inoltro della prima domanda ».

Articolo 2

L'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1090/75 è modificato come segue:

« Il secondo titolo d'importazione viene rilasciato secondo le modalità indicate all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 193/75 ».

Articolo 3

La validità dei primi titoli rilasciati nel dicembre 1975 per i prodotti originari e provenienti da paesi terzi europei spira il 31 gennaio 1976.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 108 del 26. 4. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 283 del 1°. 11. 1975, pag. 64.